

REGIONE TOSCANA

UNIONE EUROPEA

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

GAC "COSTA DI TOSCANA"

**REGOLAMENTO (CE) N. 1198/2006
FEP - Fondo europeo per la Pesca 2007-2013**

**ASSE IV - Misura 4.1
Sviluppo sostenibile delle zone di pesca**

**OBIETTIVO DEL PSL N. 1
"Mantenimento della prosperità economica e sociale e valorizzazione dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura"**

**AZIONE 1.2
"Promuovere la valorizzazione del territorio attraverso un sistema di
tracciabilità/rintracciabilità regionale dei prodotti della pesca marina"**

Riferimento: Misura FEP 3.1 - "Azioni collettive"

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONTRIBUTO**

INDICE

PREMESSA.....	2
PRIMA PARTE – NORME GENERALI.....	5
1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	5
2. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE FONDI.....	7
3. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE	8
4. VARIANTI.....	8
5. PROROGHE.....	9
6. ANTICIPO	10
7. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE.....	10
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE.....	12
9. OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO.....	14
11. CONTROLLI.....	15
12. REVOCA , RINUNCIA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO.....	16
13. RICORSI AMMINISTRATIVI.....	17
14. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/95.....	17
13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	18
SECONDA PARTE –	19
Art. 1 Finalità della misura.....	19
Art. 2 Area territoriale di attuazione.....	19
Art. 3 Interventi ammissibili.....	19
Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento.....	20
Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente.....	20
Art. 6 Spese ammissibili.....	21
Art. 7 Quantificazione e misura dei contributi.....	22
Art. 8 Criteri di priorità	22
Art. 9 Vincoli di alienabilità e di destinazione	22
ALLEGATI.....	23
Allegato 1 – Relazione tecnica.....	24
Allegato 2 – Indicatori Fisici (fase previsionale).....	26
Allegato 3 - Indicatori Fisici (realizzazione).....	27
Allegato 4 - Dichiarazione congruita' dei costi.....	28

PREMESSA

Il Fondo europeo per la pesca (FEP), disciplinato dal Regolamento CE n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che ne stabilisce le modalità attuative, prevede tra l'altro interventi a favore delle seguenti misure:

- Arresto definitivo delle attività di pesca
- Arresto temporaneo delle attività di pesca
- Investimenti a bordo e selettività
- Piccola pesca costiera
- Compensazioni socio-economiche
- Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
- Misure idroambientali
- Misure sanitarie
- Misure veterinarie
- Pesca nelle acque interne
- Trasformazione e commercializzazione
- Azioni collettive
- Protezione della fauna e della flora acquatiche
- Porti di pesca
- Modifiche pescherecci per destinarli ad altre attività
- Promozione
- Progetti pilota
- Sviluppo sostenibile
- Assistenza tecnica

Nel Programma Strategico Nazionale, sono stati descritti gli aspetti della politica comune della pesca e sono state individuate le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota prot. n. 23896 del 6 settembre 2007.

La Decisione della Commissione Europea C(2014) del 18 luglio 2014 ha modificato il Programma operativo nazionale (PON) relativo all'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, precedentemente approvato con Decisione n. C (2010) 7914 dell'11 novembre 2010 (che a sua volta modificava la Decisione C (2007) 6792, del 19 dicembre 2007).

Con Decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura n. 576/2008 è stata istituita la Cabina di regia, prevista al paragrafo 8 del Programma Operativo, composta da un rappresentante di ogni Regione e dello Stato, allo scopo di:

- garantire una coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal Programma Operativo,
- evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale,
- eliminare potenziali distorsioni in sede di attuazione.

L'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18-09-2008 ha previsto, in particolare:

1. l'approvazione dei piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),
2. la definizione di norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al paragrafo 8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008,
3. l'identificazione delle funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi,
4. la regolamentazione delle attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma.

L'art. 3, paragrafo IV del citato l'Accordo Multiregionale "IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione" in particolare stabilisce che "Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività;
- Piccola pesca costiera;
- Compensazioni socio economiche;
- Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
- Acque interne;
- Trasformazione e commercializzazione;
- Azioni collettive;
- Fauna e flora acquatica;
- Porti da pesca;
- Modifiche dei pescherecci;
- Sviluppo sostenibile zone di pesca
- Sviluppo mercati e campagne consumatori.

La Regione Toscana con deliberazione di G.R. n.1056 del 28 novembre 2011 ha approvato il nuovo Documento di Attuazione Regionale con i relativi allegati. I documenti allegati al DAR sono stati in parte modificati con successive delibere.

Il presente bando è riferito alla selezione delle domande di contributo che saranno presentate per l'azione 1.2 "Promuovere la valorizzazione del territorio attraverso un sistema di tracciabilità/rintracciabilità regionale dei prodotti della pesca marina" contenuta nel Piano di Sviluppo Locale predisposto dal Gruppo di Azione Costiera (GAC) denominato "Costa di Toscana".

Il GAC è stato selezionato a seguito di procedura di evidenza pubblica ed è risultato al primo posto della graduatoria approvata con decreto dirigenziale n. 2538 del 14 giugno 2012, successivamente modificata con decreto dirigenziale n. 5064 del 26 ottobre 2012.

Con il medesimo decreto 5064/2012 è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale. Detto PSL, a seguito di revisione da parte del Comitato direttivo del GAC, è stato

approvato nella nuova versione con Del. G.R. n. 1106/2013 e successivamente modificato con Del. G.R. n. 643/2015.

Per detta azione, da attuare quindi nell'ambito dell'Asse IV – Misura 4.1 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca" la misura FEP di riferimento è la misura 3.1 "Azioni collettive".

La Regione Toscana si riserva di modificare il contenuto del presente bando in conseguenza di successive modifiche o integrazioni della normativa vigente o di ulteriori modifiche del PSL approvate dal Comitato direttivo del GAC e successivamente recepite con atto regionale.

Ciò posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalità di presentazione dei progetti, onde garantire che gli interventi del FEP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere nella Prima Parte del presente bando le seguenti informazioni di carattere generale rinviando la trattazione specifica dell'azione 1.2 alla successiva Parte Seconda.

PRIMA PARTE – NORME GENERALI

1. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo deve essere redatta utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile e compilabile sul sistema informatico dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di contributo in riferimento al presente bando.

Nell'ambito della DUA deve essere presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento anche a quanto presente sul fascicolo elettronico.

1.a) Termini di presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo, dovrà essere presentata sul sistema ARTEA (inteso come sottoscrizione e chiusura della domanda) entro le ore 18.00 del 24/07/2015, pena la non ammissibilità della domanda.

1.b) Compilazione

Le modalità operative per la compilazione della domanda di aiuto iniziale e l'apposizione della firma elettronica sono descritte in apposito manuale reperibile presso il sito www.ARTEA.toscana.it nella sezione "Servizi e Procedure", "FEP".

L'assistenza per la compilazione delle domande sul sistema ARTEA è garantita tramite posta elettronica all'indirizzo pagamentipesca@ARTEA.toscana.it riportando in oggetto la seguente dicitura << FEP 2007-2013, ASSE IV, MISURA 3.1, azione PSL 1.2>>.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la seguente documentazione in corso di validità:

1. Relazione tecnica contenente le informazioni elencate nella nota esplicativa alla descrizione del progetto di cui all'allegato 1.
2. cronoprogramma delle attività;
3. quantificazione degli indicatori fisici – fase previsionale (v. allegato 2) fornendo un unico dato relativo all'intervento prevalente previsto dal progetto;
4. eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il richiedente opera in regime IVA non recuperabile, con i relativi riferimenti normativi;
5. riferimenti a prezzi adottati a livello nazionale/regionale o altri riferimenti specifici per spese di consulenza, prestazioni professionali e affini;

6. per le spese ancora da sostenere 3 preventivi di ditte fornitrici di macchinari e attrezzature (originali o copie conformi); detti preventivi dovranno essere analitici e con specifiche tecniche di ogni singolo intervento/macchinario/attrezzatura

Oppure

uno o due preventivi corredati da:

- listino prezzi di riferimento o dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino,
 - dichiarazione con la quale il soggetto che ha presentato la domanda di contributo fornisce le motivazioni per cui non è risultato possibile acquisire i tre preventivi richiesti (come ad esempio carenza di ditte fornitrici, caratteristiche particolari dell'attrezzatura da acquistare o dei lavori da eseguire, mancata trasmissione da parte delle ditte fornitrici dei preventivi richiesti (in quest'ultimo caso occorrerà allegare documentazione attestante la richiesta di preventivo indirizzata alle ditte) (v. allegato 4);
7. dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. CE 498/07;
 8. elenco della documentazione allegata;

Tale documentazione , aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata alla domanda presentata sul sistema ARTEA in formato PDF, firmata dal richiedente.

La documentazione che per sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come PDF, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'ufficio competente della Regione Toscana via di Novoli, n. 26, 50127 Firenze (FI) entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

1.c) Domande irricevibili

Le domande sono irricevibili e pertanto respinte nei seguenti casi:

- **invio fuori termine della domanda;**
- **invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dal presente bando;**
- **assenza della relazione descrittiva del progetto (allegato 1);**

2. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE FONDI

a) Il sistema ARTEA attribuisce alla domanda un numero di protocollo di arrivo e l'ufficio competente della Regione Toscana le assegna un codice alfanumerico univoco. Entro 10 giorni lavorativi dal termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze, l'ufficio regionale competente avvisa gli interessati dell'avvio del procedimento e comunica loro il codice alfanumerico attribuito alla domanda. Detto codice identificativo della domanda, dovrà essere indicato in tutta la corrispondenza successiva.

b) Entro 100 giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande, l'ufficio regionale competente verifica la presenza dei requisiti di accesso previsti all'art. 5 e dei requisiti di priorità di cui al successivo art. 8 della parte seconda del presente bando ed assegna un punteggio di merito a ciascuna istanza, sulla base dei criteri di priorità. Le domande non accolte sono archiviate con le relative motivazioni.

Nel caso in cui, ai fini della verifica di cui al precedente capoverso si renda necessario acquisire ulteriori informazioni da parte del richiedente, egli viene invitato a fornirle entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano detta verifica.

Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, il termine dei 100 giorni previsti è sospeso.

Le istanze valutate positivamente sono inserite in una graduatoria in cui sono indicate le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili e quelle ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento delle risorse.

La graduatoria resta in vigore fino all'approvazione della graduatoria successiva, redatta a seguito dell'eventuale pubblicazione di un nuovo bando e comunque non oltre il 31/12/2015.

Le graduatorie sono approvate con apposito atto amministrativo e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

c) Le domande sono finanziate secondo l'ordine derivante della graduatoria. In caso di parità di punteggio, viene finanziata la domanda presentata in data meno recente rispetto al termine ultimo stabilito dal presente bando.

Le domande che in base alla graduatoria risultano finanziabili sono sottoposte a verifica di merito e, in caso di esito positivo della verifica, sono ammesse al sostegno. In caso di esito negativo la domanda non è accolta e vengono prese in esame le domande che seguono in ordine di graduatoria. La fase di verifica e di assegnazione del contributo si conclude entro 120 giorni calcolati a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria di cui al precedente punto b).

Nel caso che l'importo totale del contributo richiesto per le domande in corso di istruttoria sia inferiore a quello messo a bando, l'assegnazione agli aventi diritto può essere effettuata nell'ordine di conclusione delle istruttorie relative alla singole domande, anche prima della definizione della graduatoria di cui alla precedente lettera b) che, in questo caso, consiste in un semplice elenco delle domande ammesse.

Qualora nel periodo di validità della graduatoria si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse utili per l'assegnazione del contributo in favore delle domande facenti

parte della graduatoria ma non finanziate per insufficienza di fondi, la fase relativa alla verifica di merito di detti progetti ed alla relativa assegnazione del contributo, si conclude entro 120 giorni calcolati a partire dalla data dell'atto che stanziava ulteriori fondi sulla misura di riferimento della graduatoria.

d) Nel caso in cui, ai fini della verifica di merito di cui alla precedente lettera c) si renda necessario acquisire ulteriori informazioni inerenti la domanda e il progetto o nel caso in cui la documentazione tecnica prevista al precedente punto 1b) del Paragrafo 1 ad eccezione della relazione descrittiva del progetto, non risulti completa, il richiedente viene invitato ad integrare la documentazione trasmessa.

Le integrazioni richieste devono essere inviate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte degli uffici regionali che effettuano l'istruttoria. Nell'attesa della ricezione delle integrazioni, i termini di cui alla precedente lettera c) previsti per la verifica delle domande e l'assegnazione del contributo sono sospesi.

In caso di mancata trasmissione entro i termini e secondo le modalità indicate dagli uffici regionali degli elementi richiesti di cui al precedente punto 1b) del Paragrafo 1 del presente bando, la domanda di contributo viene considerata non accolta. In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi richiesti, l'ufficio istruttore può ammettere l'investimento/iniziativa per cui è stata richiesta l'integrazione, fino all'eventuale non accoglimento della domanda.

e) Le informazioni relative a ciascun beneficiario sono inserite nel SIPA – Sistema italiano per la Pesca e l'Acquacoltura

3. ELIGIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili se sostenute successivamente al 14 novembre 2012 (data di pubblicazione del PSL sul BURT).

4. VARIANTI

a) Gli investimenti previsti nelle domande approvate ed ammesse a contributo devono essere realizzati conformemente a quanto approvato, pena la decadenza della domanda e la revoca del contributo assegnato, fatte salve le varianti approvate o gli adattamenti tecnici non rilevanti.

Sono da considerarsi varianti:

- lo spostamento della sede dell'investimento;
- le modifiche tecniche della tipologia degli investimenti già ammessi a contributo per un importo complessivo superiore al 20% del costo totale ammesso.

Le modifiche apportate al progetto approvato che non rientrano nei casi sopra elencati sono considerate adattamenti tecnici.

Tali adattamenti tecnici, se non comportano modifiche alle finalità ed agli elementi che hanno reso finanziabile la domanda, possono essere eseguiti senza autorizzazione ma devono comunque essere evidenziati nella domanda di liquidazione finale e sono ammessi previa valutazione di ammissibilità nell'ambito del procedimento di liquidazione finale.

E' ammessa una sola variante per singola domanda ammessa a contributo.

Le varianti devono essere presentate entro il termine indicato nella nota di assegnazione del contributo.

b) Le richieste di variante devono essere presentate all'ufficio Regionale competente che le valuta entro 30 giorni lavorativi dal loro ricevimento, condizionandone l'approvazione:

- alla coerenza con gli obiettivi della domanda approvata,
- al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito, che ne consenta la permanenza della domanda stessa nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati.

Nel corso della valutazione delle varianti può essere chiesta documentazione tecnica integrativa o altri documenti utili. Tale documentazione integrativa deve essere fornita dal soggetto beneficiario entro 30 giorni dalla richiesta. In tal caso il termine di 30 giorni previsto per la valutazione della richiesta di variante, è calcolato a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione da parte dell'ufficio competente della Regione.

c) Se la variante prevede un aumento delle spese da sostenere, ciò non comporta un aumento del contributo rispetto a quanto già concesso in sede di ammissione del progetto originario.

A seguito della variante il costo totale del progetto può ridursi, ma non al di sotto del 50% del costo totale ammesso a contributo, pena la revoca del contributo stesso e la restituzione delle somme eventualmente percepite a titolo di anticipo, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 12. In caso di riduzione del costo totale il contributo pubblico è proporzionalmente ridotto.

d) L'esecuzione di varianti non autorizzate e accertate solo in sede di verifica finale comporta il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

5. PROROGHE

a) E' possibile richiedere una sola proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale per un periodo non superiore a un terzo del periodo previsto per la realizzazione degli investimenti ammessi; il nuovo termine deve essere sempre compatibile con il limite temporale massimo del programma (31/12/2015).

Ulteriori richieste di proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale sono valutate caso per caso e sono ammissibili solo se determinate da eventi eccezionali o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente e debitamente documentati.

In ogni caso la proroga deve essere autorizzata dall'ufficio competente dell'Amministrazione Regionale.

b) La richiesta di proroga deve essere presentata almeno 30 giorni prima del termine ultimo stabilito per l'invio ad ARTEA della domanda di liquidazione finale.

L'ufficio regionale competente valuta l'ammissibilità della proroga richiesta entro trenta giorni lavorativi dal suo ricevimento; gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente entro i successivi 10 giorni lavorativi.

6. ANTICIPO

Può essere richiesto un anticipo pari al 50% del contributo concesso. La domanda di anticipo è presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole ARTEA, secondo le modalità contenute nel manuale di compilazione, reperibile sullo stesso sito.

6.1 Garanzia dell'importo anticipato

A garanzia dell'importo anticipato, deve essere presentata una polizza fideiussoria, utilizzando lo schema tipo pubblicato sul sito di ARTEA al seguente indirizzo <http://www.ARTEA.toscana.it/sezioni/servizi/modulistica/default.asp>. La garanzia deve essere prestata esclusivamente da compagnie assicurative iscritte all'ISVAP o da banche (no società finanziarie) del circuito ABI. La fideiussione deve avere una scadenza che copre almeno i 180 giorni successivi al termine ultimo previsto nell'atto di assegnazione per la presentazione della domanda di liquidazione a titolo di saldo e deve essere rilasciata a favore di ARTEA per un importo pari al 105% dell'importo richiesto.

7. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

7.1 termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale

In caso di ammissione a contributo, il beneficiario deve effettuare i lavori/acquisti e sostenere le relative spese entro il 31/12/2015. La domanda di liquidazione finale dovrà essere presentata sul sistema ARTEA (inteso come sottoscrizione e chiusura della domanda) entro il termine indicato nell'atto regionale di assegnazione del contributo.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di liquidazione finale comporta la revoca del contributo ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipazione.

7.2 Modalità di presentazione

La domanda di liquidazione finale deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica reperibile e compilabile sul sistema informatico dell'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal decreto del Direttore di ARTEA n. 291 del 30/12/2009.

Nella domanda di liquidazione finale deve essere rendicontato almeno il 50% della spesa ammessa a finanziamento, a condizione che venga riconosciuto il funzionamento e la funzionalità degli investimenti realizzati.

Il mancato rispetto dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione finale o della percentuale minima di spesa sostenuta comporta la revoca del contributo ed il recupero di eventuali somme già erogate a titolo di anticipo.

Nella domanda di liquidazione finale devono essere confermati o aggiornati gli elementi relativi al possesso delle condizioni di accesso e priorità che consentono l'ammissione a contributo.

Tali condizioni sono verificate preliminarmente alla liquidazione finale; ad esito di tale verifica può essere rideterminata l'ammissione a contributo o la posizione in graduatoria del beneficiario.

7.3 Documentazione da allegare alla domanda di liquidazione finale

Nella sezione "documenti" della domanda di liquidazione finale devono essere inseriti i seguenti documenti:

- 1) relazione conclusiva che descriva gli investimenti sostenuti con riferimento agli obiettivi realizzati in relazione a quanto ammesso a contributo.
- 2) quantificazione degli indicatori fisici di realizzazione (allegato 3) fornendo un unico dato relativo all'intervento prevalente previsto dal progetto;
- 3) elenco delle spese sostenute;
- 4) fatture delle forniture con i relativi giustificativi di pagamento ;
- 5) eventuale computo metrico consuntivo dei lavori già eseguiti, redatto sulla base delle spese già sostenute e fatturate;
- 6) dichiarazioni liberatorie per gli eventuali pagamenti effettuati tramite assegno;
- 7) ulteriore documentazione inerente autorizzazioni, pareri, ecc. indicata in fase di assegnazione del contributo.

Tale documentazione, aggiornata e in corso di validità alla data di presentazione della domanda, deve essere allegata in copia alla domanda, in formato pdf, scaricabile e leggibile una volta stampata.

La documentazione che per la sua specificità (fuori formato A3-A4) non può essere allegata come file, deve essere inviata a mezzo di PEC o, se non dovesse risultare trasmissibile per via telematica, tramite raccomandata A/R all'Ufficio competente dell'ARTEA - *Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura, via San Donato, 42/1 - 50127 Firenze (FI)* entro la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande; sulla busta contenente la documentazione, deve obbligatoriamente essere indicato il numero della domanda indicato dal sistema ARTEA.

Nel caso in cui si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e/o documentazione inerente il progetto, il richiedente dovrà trasmettere eventuali integrazioni, nei termini e nelle modalità indicate da parte degli uffici di ARTEA.

In caso di mancata o tardiva trasmissione degli elementi integrativi richiesti, ritenuti necessari per una corretta e completa istruttoria della domanda di liquidazione finale, il beneficiario decade parzialmente o totalmente dai benefici ad esso assegnati, in relazione all'entità e/o gravità delle carenze o incompletezze riscontrate.

7.4 Erogazione del contributo

ARTEA eroga l'anticipazione finanziaria di cui al precedente paragrafo 6 o del saldo del contributo di cui al precedente punto 7.2) entro 100 giorni calcolati a partire dalla data di presentazione, sul sistema informatico di ARTEA, della richiesta di anticipazione o del saldo.

Prima dell'erogazione del saldo del contributo, vengono acquisiti o richiesti:

- copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- visura camerale per verificare la situazione dell'impresa;
- certificazione antimafia (ove necessaria);
- altri documenti/dichiarazioni necessari all'ammissione al contributo.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE

Per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute il beneficiario deve presentare:

- i documenti di spesa (fatture o equivalenti) riportanti:

a) intestazione al beneficiario;

b) descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento tramite il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/impianto acquistati;

c) specifica dicitura riportata in causale: "*Per la fornitura di beni/servizi nell'ambito del Programma FEP 2007-2013 - codice domanda*" in assenza di tale dicitura la stessa può essere riportata in sovraimpressione al documento (timbro o stampa su supporto informatico);

d) importo della spesa con distinzione dell'IVA;

e) data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;

f) dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.

- i giustificativi a dimostrazione delle seguenti modalità di pagamento (uniche ammesse):

A) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione,

rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite internet, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:

- il numero proprio di identificazione;
- la data di emissione;
- la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
- i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
- l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.

Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.

B) Bollettino postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, il nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

C) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

D) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

E) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento

F) Assegno circolare o bancario con la dicitura "non trasferibile". In sede di rendicontazione deve essere fornita la copia dell'assegno, nonché la copia

dell'estratto conto su cui è stato emesso da cui si possa rilevare l'addebito corrispondente. Sempre in sede di rendicontazione, a meno che risulti già nell'atto di vendita o nel contratto di fornitura, deve essere presentata una dichiarazione liberatoria del fornitore/venditore nella quale, si attesta che l'assegno è stato ricevuto in pagamento di una determinata fattura o di altro documento giustificativo e che lo stesso non ha più nulla da avere dal beneficiario.

- G) Pagamenti effettuati in relazione al modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in sede di rendicontazione deve essere fornita copia del modello F24 con la copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate, relativa al pagamento o alla accertata compensazione, o il timbro dell'Ente accettante il pagamento (Banca, Ufficio Postale), inoltre occorre presentare una dichiarazione, redatta da parte del legale rappresentante sottoforma di autocertificazione, che dettagli la composizione del pagamento medesimo riepilogando i dati identificativi dei vari documenti di spesa pagati tramite il modello e indichi le voci di spesa e gli importi portati in rendicontazione. Per quanto riguarda il pagamento tramite "F24" effettuato in compensazione occorre predisporre la stessa documentazione di cui al capoverso precedente. Inoltre occorre inserire nella dichiarazione, redatta sottoforma di autocertificazione, il riepilogo dei costi sostenuti in relazione al modello F24 per il personale impiegato per le attività oggetto di contributo con l'indicazione del tempo dedicato da ciascun soggetto, in termini percentuali, allo svolgimento di tali attività.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti o in natura.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

Tutti i documenti e i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la verifica. L'elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento.

In fase di controllo, occorre verificare la corrispondenza delle copie inviate con l'originale delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente; deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

9. OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- trasmettere la documentazione inerente il progetto (domanda di contributo, integrazioni, varianti, proroghe, rendicontazioni ecc.) con le modalità descritte nei paragrafi precedenti;
- mantenere un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture o dei documenti equivalenti);
- effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento attraverso le modalità previste dal presente Bando;

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2019;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi effettuati da parte dell'Amministrazione responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, e/o dai servizi della Commissione europea, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali dei documenti presentati in copia entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi all'accertamento finale ed entro il periodo di impegno previsto dalla precedente alinea.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella revoca dei benefici concessi.

10. DIRITTI DEL RICHIEDENTE/BENEFICIARIO

I richiedenti o beneficiari hanno tutti i diritti loro riservati dalla Legge n. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

11. CONTROLLI

Sono previsti controlli amministrativi sulla documentazione prodotta, sul luogo per verificare la sussistenza degli investimenti ed ex post (successivi al saldo finale), per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e liquidazione dei contributi e dei relativi impegni assunti.

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni procedurali generali ai sensi del Manuale delle procedure e dei controlli adottato dalla Regione Toscana.

11.1 Controlli sulle domande di liquidazione finale

I controlli amministrativi vengono effettuati sul 100% delle domande di liquidazione finale, conformemente a quanto stabilito dalla normativa UE, nazionale e regionale.

E' prevista la verifica:

- della presenza delle dichiarazioni e della documentazione prevista dal Bando, ai fini dell'assegnazione e della liquidazione del contributo;
- della presenza delle eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio di priorità che consenta la permanenza della domanda nella graduatoria dei progetti ammessi e finanziati
- della corrispondenza degli interventi realizzati a quanto ammesso a contributo in sede di concessione;
- della corrispondenza delle fatture agli interventi realizzati;
- della corrispondenza delle spese sostenute e dei relativi documenti di pagamento alle fatture presentate;
- della pertinenza temporale dei documenti contabili e di pagamento;
- della pertinenza e dell'ammissibilità a contributo degli investimenti effettuati;
- della corretta determinazione del contributo spettante;

- del raggiungimento degli obiettivi proposti.

La visita sul luogo dove sono stati realizzati gli investimenti viene effettuata per tutte le domande di liquidazione finale, tranne nel caso di acquisto di macchinari od attrezzature per un importo inferiore a 10.000,00 € o nel caso di domanda per stato di avanzamento, in tali casi la verifica può svolgersi solo sulla base della documentazione tecnica e contabile acquisita dall'ufficio istruttore, dato il rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Al momento della visita sul luogo è prevista la verifica:

- della corretta e della completa realizzazione dell'investimento;
- della conformità di quanto realizzato con quanto rendicontato;
- del funzionamento e la funzionalità degli investimenti alle attività previste;
- delle fatture e della documentazione contabile in originale.

12. REVOCA , RINUNCIA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO

12.1 Revoca del contributo

Il contributo è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:

- 1) a seguito di rinuncia da parte del beneficiario;
- 2) se le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 50% del totale dell'importo ammesso;
- 3) in caso di varianti non autorizzate, se il progetto, a seguito della verifica amministrativa svolta dall'ARTEA, non risponde ai requisiti per i quali è stato ammesso, e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante non autorizzata, risulta inferiore al 50% del totale dell'importo ammesso;
- 4) per il mancato rispetto dei termini per l'eligibilità delle spese di cui al precedente paragrafo 7.1;
- 5) per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria a seguito della mancata conferma del punteggio di priorità assegnato in fase di concessione del contributo;
- 6) per difformità dal progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell'atto di concessione o per esito negativo dei controlli.

In tali casi l'Amministrazione regionale emette un provvedimento di revoca dei benefici concessi e ARTEA procede al recupero delle somme eventualmente già erogate. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, sono gravate delle maggiorazioni di legge.

12.2 Comunicazioni di rinuncia.

Nel caso in cui il richiedente/beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso, deve inviare alla Regione Toscana la comunicazione di rinuncia motivata.

12.3 Recupero del contributo

Il termine previsto per la restituzione di somme a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 90 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero viene dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo potrà essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

13. RICORSI AMMINISTRATIVI

Avverso gli atti con rilevanza esterna adottati dagli uffici responsabili è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di legge riconducibili a:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nei termini e nei modi previsti dalla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.

14. INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.241/90 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 40/95

L'Ufficio responsabile del procedimento di assegnazione del contributo è il Settore "Programmazione e gestione degli interventi comunitari per la pesca. Formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori rurali. Incremento ippico" - via di Novoli 26 - 50127 Firenze.

Il funzionario responsabile: Giovanni Guarneri - indirizzo di posta elettronica: giovannimaria.guarneri@regione.toscana.it.

L'ufficio responsabile del procedimento di liquidazione e della erogazione del contributo è Settore "Sostegno allo sviluppo rurale e interventi strutturali" dell'Azienda regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA).

Il funzionario responsabile è Stefano Segati - indirizzo di posta elettronica: stefano.segati@ARTEA.toscana.it.

La predisposizione e la manutenzione sul sistema informativo della modulistica per la presentazione delle domande nell'ambito della DUA è a cura di ARTEA.

Il procedimento istruttorio ha inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo o dalla data di ricevimento della domanda di liquidazione finale.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso l'Ufficio responsabile del procedimento.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Dlgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche, e del Regolamento (CE) n. 498/2007, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento.

SECONDA PARTE –

Asse 4 – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca

Azione PSL 1.2 - Promuovere la valorizzazione del territorio un sistema di tracciabilità/rintracciabilità regionale dei prodotti della pesca marina

Rif. Misura 3.1 – Azioni collettive

Art. 1 Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di riferimento per la misura 3.1 del Programma operativo FEP 2007/13, l'azione 1.2 è destinata al finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, attuati con la partecipazione attiva degli stessi operatori.

Il Piano di Sviluppo Locale (PSL) redatto dal Gruppo di Azione Costiera (GAC) "Costa di Toscana", approvato in ultima versione con la DGR n. 643 del 18 maggio 2015 prevede il sostegno per: *"la realizzazione di un centro di raccolta dati con il compito di garantire le procedure di tracciabilità e rintracciabilità del pescato fresco della costa della Toscana. Tale centro di raccolta dovrà aderire al marchio una volta realizzato."*

Il PSL prevede inoltre che:

"Presso il centro di raccolta saranno acquistate ed installate le attrezzature per la raccolta, controllo e trasmissione dei dati del pescato fresco della costa della Toscana."

Il tutto finalizzato a *"Promuovere la valorizzazione del territorio attraverso un sistema di tracciabilità/rintracciabilità regionale dei prodotti della pesca marina"* come si propone l'azione 1.2 del PSL stesso.

Art. 2 Area territoriale di attuazione

Il PSL, per l'attuazione delle suddette linee d'intervento, prevede un livello di priorità equivalente per le tre aree territoriali individuate dal GAC e corrispondenti a: Area Massa Carrara e Versilia, Area Pisana - Livornese ed Arcipelago toscano, Area Val di Cornia ed Area Grossetana.

Art. 3 Interventi ammissibili

Come previsto dal PSL, sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati alla realizzazione di un centro di raccolta dati mediante l'acquisizione delle attrezzature necessarie al Centro ed alle imbarcazioni da pesca aderenti al centro stesso:

- acquisto hardware e software per natanti e centro raccolta dati;
- acquisto apparecchiature per rilevamento pescato ed etichettatura per le casse a bordo;
- acquisto apparecchiature per trasmissione dati al centro raccolta;
- formazione per utilizzo apparecchiature ed avviamento della filiera.

Ai fini della loro ammissibilità, gli interventi devono presentare un interesse comune che è riconosciuto se il progetto:

- valorizza il territorio di riferimento; a tale scopo occorre che dall'esame della relazione emergano chiaramente gli elementi/aspetti concreti che determinano detta valorizzazione;
- viene realizzato nell'interesse di un gruppo di beneficiari o del pubblico in generale e non nell'interesse di singoli operatori;
- non rappresenta una somma di investimenti individuali, bensì si concretizza in un'azione congiunta che giovi ad un gruppo di beneficiari che sia rappresentativo dell'area in cui il progetto ricade;
- è finalizzato all'ottenimento di un valore aggiunto che va oltre quello degli investimenti tradizionali nonché al raggiungimento di obiettivi di comune interesse consistenti nella valorizzazione del territorio;
- ha una ricaduta positiva sul territorio regionale con particolare riguardo alle aree di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 Soggetti ammissibili a finanziamento

Cooperative e Consorzi della pesca. Imprese singole o associate.

Art. 5 Requisiti per l'ammissibilità del richiedente

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; i richiedenti non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- assenza, negli ultimi 5 anni di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- non aver beneficiato, negli ultimi 5 anni, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali e regionali. Detto periodo decorre a partire dalla data di presentazione della domanda.

Art. 6 Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art.3 tenendo conto, ad eccezione di quanto previsto per la quantificazione delle spese generali, delle indicazioni riportate nel documento sulle spese ammissibili al contributo FEP pubblicato sul sito regionale al seguente indirizzo:

http://www.regione.toscana.it/documents/10180/70112/SPESE%20AMMISSIBILI%202009_78031/ffaebd66-ff9f-406b-927b-07b2bdf5d677

Le spese per attività formativa possono essere riconosciute solo se relative ad attività di aggiornamento tecnico volto all'utilizzo delle attrezzature informatiche. Tale attività deve essere compresa nell'ambito della fornitura delle attrezzature.

Le spese per interventi finalizzati all'adeguamento alla normativa sono ammissibili esclusivamente se sostenute prima che detti adeguamenti diventino vincolanti per le imprese.

Per detti interventi dovrà essere evidenziata la normativa di riferimento.

Spese generali

Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali.

Rientrano tra le spese generali le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fideiussorie; le spese progettuali; le spese tecniche, quali spese per attività di Organismi di classifica; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. CE 498/2007.

Spese non ammissibili

Per quanto riguarda le spese non ammissibili, occorre fare riferimento al documento di cui sopra, integrato dalle seguenti indicazioni; sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

1. contributi in natura;
2. acquisto di mobili e attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
3. costi di funzionamento;
4. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. acquisto di materiali usati o soggetti a vincoli o ipoteche;
6. spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs.163/06 e s.m.i.);
7. interessi passivi;
8. spese per realizzazione o ristrutturazione di alloggi per il personale; spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
9. IVA se non definitivamente sostenuta e recuperabile da parte del beneficiario finale;
- 10.tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP;
- 11.le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 7 Quantificazione e misura dei contributi

L'importo dei contributi disponibili è pari ad euro 235.000,00.

Il contributo è concesso fino al 60% del costo ammissibile del progetto.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo intervento.

Art. 8 Criteri di priorità

Ai fini dell'individuazione delle domande ammesse a contributo, sono previste le seguenti priorità:

Criteri di priorità		
Descrizione	Peso %	Valore
<ul style="list-style-type: none">Interventi rivolti a migliorare il monitoraggio e controllo dell'attività di pesca nell'area oggetto dell'iniziativa	25	25
<ul style="list-style-type: none">Maggiore rappresentatività del settore in termini di numero di imbarcazioni aderenti al centro raccolta dati nell'area oggetto di intervento	25	Fino a 50 – 5 punti Da 51 a 100 – 10 punti Oltre 101 – 15 punti
<ul style="list-style-type: none">Interventi a favore della piccola pesca artigianale (espresso in % barche della piccola pesca aderenti al centro)	25	Da 25 a 50% - 10 punti Oltre 50% - 15 punti
Estensione territoriale del progetto (numero aree PSL)	25	1 area PSL – 10 punti 2 aree PSL – 20 punti 3 Aree PSL – 30 punti
TOTALE	100	

Art. 9 Vincoli di alienabilità e di destinazione

Per un periodo di cinque anni dalla data dell'atto di assegnazione del contributo, il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali nè distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata i beni acquistati/realizzati oggetto del contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso ed il contestuale recupero dello stesso per i beni ceduti o distolti dalle finalità approvate in domanda. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore.

Le stesse conseguenze sono previste in casi della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

ALLEGATI

Allegato 1 – Relazione tecnica

Relazione tecnica illustrativa dettagliata che riassume gli obiettivi e la natura dell'investimento e che descriva in maniera dettagliata in che modo l'intervento proposto:

- valorizza il territorio di riferimento; a tale scopo occorre che dall'esame della relazione emergano chiaramente gli elementi/aspetti concreti che determinano detta valorizzazione;
- viene realizzato nell'interesse di un gruppo di beneficiari o del pubblico in generale e non nell'interesse di singoli operatori;
- non rappresenta una somma di investimenti individuali, bensì si concretizza in un'azione congiunta che giovi ad un gruppo di beneficiari che sia rappresentativo dell'area in cui il progetto ricade;
- è finalizzato all'ottenimento di un valore aggiunto che va oltre quello degli investimenti tradizionali nonché al raggiungimento di obiettivi di comune interesse consistenti nella valorizzazione del territorio;
- ha una ricaduta positiva sul territorio regionale con particolare riguardo alle aree di cui al precedente articolo 2.

La relazione dovrà riportare informazioni dettagliate riguardanti:

1) Il soggetto che presenta la domanda e che si propone come Centro Raccolta dati:

- natura giuridica,
- composizione sociale,
- attività svolte in linea con le finalità del Centro,
- attività che prevede di svolgere allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto,
- professionalità utilizzate/da utilizzare,
- rappresentatività sul territorio,
- bilanci e dati economici,
-
-
-

2) Strutture a disposizione del Centro Raccolta dove saranno collocate le attrezzature per il funzionamento del medesimo Centro (descrizione, localizzazione)

3) Tipologia intervento

Descrizione del progetto che consenta di dimostrare il funzionamento e la funzionalità del sistema di tracciabilità/rintracciabilità che si intende realizzare.

A tale scopo occorre dimostrare che, nell'ambito del progetto, verranno realizzati tutti gli interventi descritti all'art. 3 della Parte Seconda del Bando (anche se non oggetto di richiesta di contributo nell'ambito del progetto).

4) Area/Aree in cui ricade l'intervento _____

5) Attrezzature da acquistare

Documentazione da fornire in fase di presentazione della domanda:

- o elenco delle imprese di pesca che aderiscono al progetto con le firme dei rappresentanti legali di dette imprese;
- o elenco delle barche (indicare n. UE) che aderiscono al progetto per le quali è previsto l'acquisto delle attrezzature da installare a bordo;
- o specie ittiche principalmente interessate (indicare specie e quantità pescate/anno);
- o elenco dei soggetti che operano nella commercializzazione e/o nella ristorazione o in altri settori eventualmente interessati all'utilizzo del prodotto ittico tracciato.

Data _____

Firma _____

Allegato 2 – Indicatori Fisici (fase previsionale)

Nella tabella, da allegare alla DUA, bisogna valorizzare un solo campo della colonna "Valore previsto" tenendo conto della tipologia di progetto proposto

AZIONE	INDICATORE	Valore previsto
Operazione di rafforzamento della competitività delle zone di pesca	Numero di operazioni	
Operazione di ristrutturazione e riorientamento delle attività economiche	Numero di operazioni	
Operazione di diversificazione delle attività	Numero di operazioni	
Operazione volta ad aggiungere valore ai prodotti della pesca	Numero di operazioni	
Operazione finalizzata al sostegno delle piccole comunità di pescatori e delle infrastrutture legate al turismo	Numero di operazioni	
Operazione intesa a proteggere l'ambiente delle zone di pesca	Numero di operazioni	
Operazione di ricostruzione del potenziale riproduttivo nelle zone di pesca	Numero di operazioni	
Operazione finalizzata a promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale	Numero di operazioni	
Operazione volta all'acquisizione di competenze e ad agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale	Numero di operazioni	
Operazione relativa al contributo ai costi di gestione dei gruppi	Numero di operazioni	
Operazione relativa alle azioni di comunicazione dei gruppi	Numero di operazioni	
Altre operazioni	Numero di operazioni	

Data _____

Firma _____

Allegato 3 - Indicatori Fisici (realizzazione)

Nella tabella, da allegare alla Domanda di liquidazione finale, bisogna valorizzare un solo campo della colonna "Valore realizzato tenendo conto di quanto previsto nella tabella di cui all'allegato 2

AZIONE	INDICATORE	Valore realizzato
Operazione di rafforzamento della competitività delle zone di pesca	Numero di operazioni	
Operazione di ristrutturazione e riorientamento delle attività economiche	Numero di operazioni	
Operazione di diversificazione delle attività	Numero di operazioni	
Operazione volta ad aggiungere valore ai prodotti della pesca	Numero di operazioni	
Operazione finalizzata al sostegno delle piccole comunità di pescatori e delle infrastrutture legate al turismo	Numero di operazioni	
Operazione intesa a proteggere l'ambiente delle zone di pesca	Numero di operazioni	
Operazione di ricostruzione del potenziale riproduttivo nelle zone di pesca	Numero di operazioni	
Operazione finalizzata a promuovere la cooperazione interregionale e transnazionale	Numero di operazioni	
Operazione volta all'acquisizione di competenze e ad agevolare la preparazione e l'attuazione della strategia di sviluppo locale	Numero di operazioni	
Operazione relativa al contributo ai costi di gestione dei gruppi	Numero di operazioni	
Operazione relativa alle azioni di comunicazione dei gruppi	Numero di operazioni	
Altre operazioni	Numero di operazioni	

Data _____

Firma _____

Allegato 4 - Dichiarazione congruita' dei costi

Il sottoscritto nato a il

Codice Fiscale in qualità di

(specificare titolare ovvero legale rappresentante) dell'impresa.....

P. IVA.....

Misura 4.1 – Azione del PSL n.1.2

Per ogni attrezzatura inerente il progetto di seguito indicata:

.....
.....
.....

DICHIARA CHE i valori indicati nel quadro preventivo di spesa, risultano allineati ai listini/prezzi delle maggiori imprese di produzione ed installazione (allegare listino di riferimento).

ALLEGA la seguente documentazione:

- 3 preventivi rilasciati da parte di 3 ditte differenti con l'indicazione di quello prescelto (nel caso in cui non sia stato scelto il preventivo di minore importo, è necessario descrivere le motivazioni che sono alla base della scelta più onerosa);
- 1 o 2 preventivo/i corredato/i di copia del listino prezzi di riferimento e/o della dichiarazione del fornitore dalla quale risulti che i prezzi adottati non sono superiori a quelli di listino.

A tale proposito il sottoscritto dichiara che la trasmissione dei tre preventivi richiesti dal bando non è stata possibile in quanto:

- vi è carenza di ditte fornitrici delle specifiche attrezzature richieste;
- il lavoro da eseguire/le attrezzature da acquistare presentano caratteristiche particolari che rendono difficoltoso il loro reperimento sul mercato (specificare quali).....
- le ditte fornitrici interpellate non hanno inviato i preventivi richiesti (allegare le richieste dei preventivi inviate alle ditte);
- altro
(specificare).....

Data..... Firma.....